



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott. A. ZULIANI**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 6906/07 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 7.12.2007 cron. n° 23565 U.N.E.P. di Udine, da
- **A. V. e "A.S.a.s. di A. V."**, in persona del socio eponimo, con il difensore e dom. avvocato *,

contro
- **arch. S. S.**, con il difensore e dom. avvocato *,
e con

attori-opponenti;

convenuto-opposto;

- **"Società Reale Mutua Assicurazioni"**, in persona del procuratore dott. G.F.Dominici, con il difensore e dom. avvocato *,

terza chiamata;

avente ad **oggetto**: contratto d'opera intellettuale.

Causa iscritta a ruolo il 14.12.2007 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.4.2010.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice-opponente**: "In via preliminare: accertarsi la carenza di legittimazione passiva degli attori-opponenti e, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, da revocarsi. Nel merito in via principale: accertato il grave inadempimento del convenuto-opposto alle obbligazioni contrattuali sia di progettista che di direttore lavori, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via riconvenzionale: accertato il grave inadempimento del convenuto-opposto alle obbligazioni contrattuali, condannarsi inoltre l'arch. S. S. al pagamento in favore degli attori del risarcimento di tutti i danni conseguenti, per danno emergente, lucro cessante e di ogni altra natura, che si quantificano in € 17.020# oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, salvo diversa determinazione giudiziale in più o in meno. In ogni caso: con vittoria di spese di lite. In istruttoria: A) Disporsi una integrazione di consulenza tecnica d'ufficio con integrazione del quesito affinché il c.t.u. verifichi se un diverso progetto avrebbe potuto rendere più facilmente utilizzabile l'intero piano

seminterrato della palazzina alla luce delle osservazioni svolte sul punto dal CTP ing. T.. B) Disporsi prova testimoniale sui capitoli di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. e, nel caso di eventuale ammissione di prove orali richieste dal convenuto-opposto, ammettersi la prova testimoniale *a contrario* di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c.”

- per parte convenuta-opposta: “Come in atto di chiamata del terzo di data 17.3.2008. In via istruttoria: come da memoria ex 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di data 14.10.2008. Dichiaro di non accettare il contraddittorio sulle modifiche e domande nuove oggi formulate da parte attrice.”. Si riportano, quindi, le conclusioni merito dell’atto richiamato: “Ancora in via preliminare: respingere l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva in quanto del tutto infondata per le ragioni esposte. In via principale e nel merito: respingere l’opposizione proposta da V. A. e A.S.a.s. di A. V. per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n° 1997/07 del Tribunale di Udine. Sempre in via principale: respingere la domanda riconvenzionale formulata dagli attori-opponenti per essere la stessa destituita di ogni fondamento giuridico e fattuale per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa del presente atto. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la domanda attorea dovesse trovare accoglimento, condannare la *Società Reale Mutua di Assicurazioni* ... al risarcimento del danno in favore degli attori, tenendo manlevato l’arch. S. S.. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”

- per parte terza chiamata: “Dichiaro di non accettare il contraddittorio sulle modifiche e domande nuove oggi formulate da parte attrice. Come in comparsa di risposta” e, quindi: “In via preliminare: accertarsi ... l’inoperatività della garanzia assicurativa derivante dalla polizza Programma Professioni Progetto Reale n° 16833 ..., per le ragioni di cui in narrativa, e conseguentemente, nell’ipotesi in cui venisse ritenuta la fondatezza della domanda riconvenzionale di parte attrice-opponente, rigettarsi la domanda di manleva avanzata dall’arch. S. S. nei confronti della terza chiamata. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi. In via ancora preliminare: accertarsi ... l’intervenuta prescrizione del diritto dell’assicurato arch. S. S. ad essere manlevato dalla propria assicurazione nel caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte attrice-opponente. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi. In via principale nel merito: respingersi le domande avanzate da parte attrice-opponente perché infondate, e conseguentemente la domanda di manleva avanzata dall’arch. S. S. nei confronti della *Società Reale Mutua di Assicurazioni*. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi. In via del tutto subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento sia della domanda riconvenzionale di parte attrice, sia della domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti di *Società Reale Mutua di Assicurazioni*, ridursi le stesse alla somma che sarà di giustizia, tenuto conto dello scoperto del 10%, con il minimo di €

258,23#, contrattualmente previsto a carico dell'assicurato. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi o quantomeno compensati."

RAGIONI DELLA DECISIONE.

L'architetto S. S. ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di A. V. e della "A.S.a.s. di A. V." per il pagamento dell'importo capitale di € 6.780#, a titolo di saldo del corrispettivo concordato per le prestazioni professionali rese con riferimento alla costruzione in Udine, via Susans, di una palazzina composta di sette unità abitative con scoperto e posti auto sotterranei.

A. V. e "A.S.a.s. di A. V." si sono opposti al decreto, eccependo, nel merito, che l'architetto S. si sarebbe reso inadempiente all'esecuzione del contratto, con riguardo sia alla progettazione che alla direzione lavori. In particolare, gli attori-opponenti hanno contestato l'incomoda utilizzabilità di sei dei sette posti auto realizzati nel piano scantinato e la totale inutilizzabilità del settimo.

Su richiesta del convenuto-opposto è stata chiamata in causa la "Società Reale Mutua Assicurazioni", che però ha eccepito il difetto di copertura assicurativa per la responsabilità oggetto di lite.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'esperimento di c.t.u., compresa l'appendice dei chiarimenti resi in udienza dal consulente.

Va preliminarmente affrontata una questione di rito rilevabile d'ufficio e non discussa dalle parti, ma che, per la soluzione che si intende adottare in proposito, non avrà influenza sulla definizione del processo.

La presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata iscritta a ruolo da parte attrice-opponente a distanza di sette giorni dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione al convenuto-opposto, al quale è stato concesso un termine a comparire superiore a quello minimo di 90 giorni fissato dall'art. 163-bis c.p.c. Ai sensi dell'art. 165 c.p.c., parte attrice ha normalmente dieci giorni di tempo, a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo, per costituirsi in giudizio iscrivendo la causa a ruolo. Tuttavia, l'art. 645, comma 2°, c.p.c. stabilisce che l'opposizione a decreto ingiuntivo si svolge "secondo le norme del procedimento ordinario", ma che "i termini di comparizione sono ridotti a metà". Quantunque menzioni soltanto i termini di comparizione (e ciò a seguito della riforma del 1950, mentre prima faceva riferimento ai termini di costituzione), l'art. 645, comma 2°, c.p.c. è stato pressoché costantemente interpretato dalla Corte di Cassazione nel senso che anche i termini per la costituzione in giudizio delle parti devono intendersi ridotti alla metà, peraltro soltanto nel caso in cui l'attore-opponente si sia avvalso effettivamente della facoltà di fissare la prima udienza in un termine ridotto rispetto all'ordinario termine a comparire (v. Cass. 30.3.1998, n° 3316; Cass. 15.3.2001, n° 3752; Cass. 1°9.2006, n° 18942, per citare solo le più recenti). È stato poi precisato, in particolare dopo la riforma introdotta dalla legge 26.11.1990, n° 353, che qualora l'attore-opponente fissi al convenuto-

opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario la dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente, restando del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da un errore di calcolo del medesimo (v., nel primo senso, Cass. 15.3.2001, n° 3752; 27.9.2002, n° 14017; Cass. 1° 9.2006, n° 18942).

Stante tale consolidato orientamento, la prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 12.11.2008, n° 26998, ritenendo il termine di soli cinque giorni per la costituzione dell'attore-opponente "irragionevolmente esiguo", ha sollecitato l'intervento delle sezioni unite al fine di considerare la possibilità di tenere fermo il termine di dieci giorni anche per l'attore-opponente che si fosse concretamente avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione per il convenuto-opposto. La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la recente sentenza 9.9.2010, n° 19246, non solo ha ribadito l'orientamento consolidato dell'automatica riduzione dei termini di costituzione in caso di effettiva riduzione del termine a comparire (così disattendendo la sollecitazione dell'ordinanza interlocutoria della prima sezione), ma ha anche inopinatamente aggiunto che "tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà". Quindi, diventa irrilevante anche che l'attore-opponente abbia fissato la prima udienza in modo tale da garantire, di fatto, al convenuto-opposto il pieno ed ordinario termine a comparire.

È evidente che il pronunciamento delle sezioni unite rappresenta un *obiter dictum*, nel senso che la decisione del caso concreto che aveva dato origine alla rimessione alle sezioni unite (caso in cui l'attore-opponente aveva fissato al convenuto-opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario) non richiedeva l'affermazione di quel principio (riguardante il diverso caso in cui l'attore-opponente fissi la prima udienza nel rispetto dell'ordinario termine di comparizione). Tuttavia, nel nostro ordinamento, la distinzione tra *ratio decidendi* e *obiter dictum* non assume l'importanza decisiva che essa riveste negli ordinamenti di *common law*, dove il precedente giurisprudenziale delle corti superiori ha efficacia vincolante e non meramente persuasiva per i giudici delle corti inferiori, ma limitatamente alla parte della sentenza individuabile come *ratio decidendi*. Infatti, rispetto al valore attribuito al precedente giurisprudenziale nei sistemi di *common law*, la funzione nomofilattica della nostra Corte di Cassazione è meno intensa (essendo il giudice giuridicamente subordinato soltanto alla legge e non ai precedenti giurisprudenziali: art. 101, comma 2°, Cost), ma in un certo senso più ampia (essendo previsto che la Corte possa affermare principi di diritto anche al di là di quanto necessario per la decisione del caso concreto: v. art. 363 c.p.c.). È dunque doveroso, per i giudici di merito, tenere conto del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di tempestività dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere dalla circostanza che

quell'orientamento sia stato espresso in un *obiter dictum*. È inoltre del tutto fisiologico – stante la funzione meramente interpretativa e non certo produttiva di nuove norme che il nostro ordinamento assegna al formante giurisprudenziale e che è racchiusa nel significato stesso del termine *nomofilachia* – che i nuovi orientamenti giurisprudenziali acquistino immediata rilevanza anche nell'applicazione della legge ai casi già verificatisi e nei processi già in corso. Per questo motivo, anche il nuovo orientamento espresso nella sentenza n° 19246 del 2010 assume rilevanza nel caso di specie e comporterebbe la necessità di dichiarare improcedibile l'opposizione, per effetto della tardiva costituzione in giudizio degli attori-opponenti e, quindi, della tardiva iscrizione della causa a ruolo (equiparata alla mancata costituzione dell'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.). Naturalmente, a questo giudice resterebbe la possibilità di dissentire motivatamente dal nuovo orientamento della Corte di Cassazione a sezioni unite, lasciando al sistema delle impugnazioni la possibilità di verificare se la sua motivazione si riveli idonea ad indurre i giudici superiori a mutare nuovamente indirizzo (necessariamente mediante una nuova pronuncia delle sezioni unite, stante il divieto per le sezioni semplici di discostarsi dagli orientamenti del consesso plenario sancito dal novellato art. 374, comma 3°, c.p.c.). Tuttavia, il nuovo orientamento giurisprudenziale pare, in effetti, perfettamente compatibile e coerente con il tenore letterale dell'art. 645 c.p.c., nel quale si legge che "i termini di comparizione sono ridotti alla metà" e non che "possono essere ridotti alla metà". Né si ravvisano argomenti di tipo sistematico che inducano a preferire un'interpretazione che si allontani dal "senso ... fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" nel nome della ricerca di una diversa "intenzione del legislatore" (art. 12, comma 2°, disp. att. c.p.c.). Pertanto, poiché la preferenza per la tesi della riduzione dei termini solo eventuale non si basava su particolari ragioni ermeneutiche, ma soltanto sulla adesione al precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ora che tale orientamento è radicalmente mutato, non vi sono ragioni per continuare a sostenere quella tesi. Ne consegue che questo giudizio, come tanti altri giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo attualmente pendenti, dovrebbe essere definito con una pronuncia di improcedibilità per la tardiva costituzione di parte attrice-opponente.

È peraltro doveroso rilevare che un siffatto esito del processo si porrebbe in contrasto con principi che, invece, non possono essere sacrificati. Non tanto il principio del contraddittorio, perché, se è vero che le parti non hanno mai discusso la questione nei loro atti difensivi, è anche vero che a ciò si potrebbe porre rimedio rimettendo la causa in istruttoria ed invitandole a discuterla, oppure applicando il meccanismo di trattazione scritta integrativa ora introdotto dal novellato art. 101, comma 2°, c.p.c. Ma è decisivo osservare che l'assenza di discussione tra le parti non deriva da una loro disattenzione su una questione rilevante, bensì dal fatto oggettivo che, fino alla recentissima sentenza

delle sezioni unite, quella questione *semplicemente non si poneva*. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità aveva escluso l'interpretazione secondo cui il termine per l'iscrizione a ruolo dovesse intendersi dimidiato anche nel caso in cui non fosse stato effettivamente ridotto anche il termine a comparire. Ciò ha indotto il difensore degli attori-opponenti a fare tranquillo affidamento sulla disponibilità dei normali dieci giorni per iscrivere la causa a ruolo. E, aspetto ancora più interessante, ha indotto il difensore del convenuto-opposto a non sollevare nemmeno una questione che, in base a quel consolidato orientamento, di fatto *non si poneva*. Allo stesso modo, anche il giudice, che pure avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio, non l'ha rilevata, sempre sul presupposto che la questione, in realtà, *non si poneva*. Si può aggiungere che, per fatto notorio, lo stesso atteggiamento di indifferenza delle parti e del giudice rispetto a quella possibile questione si verificava pressoché nella generalità dei processi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti davanti ai giudici italiani, tant'è che il Consiglio Nazionale Forense ha emesso un allarmato comunicato stampa per invocare l'intervento del legislatore onde evitare il pericolo della definizione in rito di migliaia di processi. Dunque, quello preesistente era un orientamento giurisprudenziale non soltanto *consolidato*, ma anche *accettato* e ormai spontaneamente recepito dalla stragrande maggioranza degli operatori del processo che si comportavano di conseguenza senza più sollevare eccezioni. Un'indiretta ma eloquente conferma di ciò è data proprio dalla già rilevata circostanza che le sezioni unite della Corte di Cassazione, per affermare il nuovo principio, sono dovute ricorrere ad un vistoso *obiter dictum*, statuendo *al di là* della specifica questione sulla quale erano state sollecitate ad intervenire. In altri termini, non è stata la concreta prassi delle liti giudiziarie ad offrire alla Corte il destro per il recente *revirement*. È questo l'aspetto essenziale che vale a connotare in termini di assoluta incolpevolezza il comportamento processuale di parte attrice-opponente consistito nel rispettare il termine ordinario di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo e non quello più breve di cinque giorni. È un comportamento che nessun operatore esperto del processo, giudice o avvocato, avrebbe potuto considerare, a priori, negligente o imprudente e la cui potenziale dannosità per la parte assistita deriva soltanto da un fatto sopravvenuto e imprevedibile (il mutamento giurisprudenziale racchiuso in un *obiter dictum* e che non rappresenta la soluzione di una questione in qualche modo aperta e discussa).

A questo punto, si tratta di stabilire se il riconosciuto carattere incolpevole dell'errore commesso dalla parte valga ad evitarle la decadenza dal diritto di ottenere una decisione di merito sull'opposizione a decreto ingiuntivo. La risposta non può che essere affermativa. Infatti, non è tollerabile che il fondamentale diritto di difendersi in giudizio, definito "inviolabile" dall'art. 24, comma 2°, Cost., venga negato ad un soggetto che quel diritto abbia fatto valere compiendo un'attività processuale esente da errori a lui imputabili

quantomeno a titolo di colpa. Tale primaria esigenza di carattere costituzionale ha avuto concreta attuazione, a livello di legislazione ordinaria, nell'istituto della rimessione in termini nel caso di decadenza incolpevole, istituto che ha di recente trovato una sua generale affermazione nel novellato art. 153 c.p.c. Tale disposizione non è direttamente applicabile nel presente processo (in quanto le modifiche introdotte dalla legge 18.6.2009 n° 69 si applicano soltanto nei giudizi instaurati dopo il 4.7.2009), ma non è difficile affermare che essa non ha fatto altro che codificare un principio già immanente nel sistema ed emergente da diverse disposizioni particolari (v., ad esempio, gli artt. 294 e 650 c.p.c. e, soprattutto, l'art. 184-bis c.p.c., di cui non solo la giurisprudenza di merito, ma ora anche quella legittimità tende a riconoscere l'applicabilità anche al di fuori dell'ambito datogli dalla sua collocazione sistematica: v. Cass. s.u. 14.1.2008, n° 627). E proprio la Corte di Cassazione ha di recente ulteriormente valorizzato l'istituto stabilendo che il mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale nell'interpretazione delle norme processuali costituisce idoneo motivo per la rimessione in termini della parte che sia incorsa in decadenze confidando nel precedente orientamento e comportandosi di conseguenza (Cass. ord. 17.6.2010, n° 14627; Cass. ord. 2.7.2010, n° 15811). Ma oltre ad individuare il mutamento giurisprudenziale quale possibile "causa non imputabile" ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., la Corte di Cassazione ha anche riconosciuto che tale disposizione (come ora l'art. 153 c.p.c.) è espressione di un principio in nome del quale la relativa disciplina può trovare un'interpretazione estensiva. In particolare, il giudice di legittimità ha statuito che non è necessaria un'istanza di parte per la rimessione in termini, qualora i fatti rilevanti non siano fatti privati esterni al processo, ma consistano soltanto negli stessi atti processuali e nel sopravvenuto mutamento giurisprudenziale. Si può qui aggiungere che non è nemmeno necessario che alla rimessione in termini consegua il rinnovo dell'attività processuale tardivamente compiuta (né tanto meno di tutti gli atti processuali successivi). Infatti, una volta che si sia ritenuto giustificabile il ritardo, la rimessione in termini può ben operare come sanatoria dell'attività già svolta, posto che il vizio sanato non ha comportato alcun altro difetto del processo, che si è svolto comunque nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle norme di legge che regolano il rito.

In definitiva, constatata la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, ma constatato altresì che l'iscrizione sarebbe stata tempestiva secondo l'orientamento giurisprudenziale all'epoca consolidato e generalmente accettato, questo giudice ritiene di dover disporre la rimessione in termini di parte attrice-opponente e di dover conseguentemente considerare sanata la tardività e, quindi, procedibile l'opposizione che giunge ora in decisione.

Prima di passare al merito, deve essere risolta un'altra questione preliminare di rito, ovvero sia l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli attori-opponenti facendo leva sulla

circostanza che il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato inizialmente proposto nei soli confronti di A. V. e solo successivamente esteso con atto integrativo alla "A.S.a.s. di A. V.". In sostanza, da un lato, si rileva che committente nel contratto d'opera con l'arch. S. era la società, e non A. V., al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo; dall'altro lato, si sostiene l'inammissibilità dell'estensione della domanda contro la società con un mero atto integrativo del ricorso. Le eccezioni sono entrambe infondate. Pacifico che il rapporto contrattuale è intercorso tra il convenuto-opposto e "A.S.a.s. di A. V.", ciò non esclude la possibilità del creditore di esperire l'azione di condanna (in questo caso nelle forme del procedimento monitorio) anche nei confronti del socio accomandatario illimitatamente responsabile, essendo egli coobbligato solidale ed operando il *beneficium escussionis* (artt. 2304 e 2315 c.c.) soltanto in sede esecutiva (v., da ultimo, Cass. 16.1.2009, n° 1040). Dall'altro lato, non è vero che la domanda contro la società è stata proposta soltanto con l'atto integrativo, essendo quest'ultimo soltanto servito a risolvere – su sollecitazione del giudice – un'ambiguità del ricorso, ove non era chiaro se la domanda fosse da intendersi svolta contro entrambi i soggetti debitori. In ogni caso, l'atto integrativo è parte a tutti gli effetti del ricorso per decreto ingiuntivo, sicché nulla avrebbe impedito di usare quello strumento per estendere *ex novo* la domanda nei confronti della società.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

Non sono in discussione né il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti (fonte, ai sensi dell'art. 1173 c.c., del credito fatto valere dall'arch. S.), né l'entità del corrispettivo, che è stato esplicitamente concordato in € 20.000# (v. doc. n° 1 prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo), il che esclude la necessità di una liquidazione giudiziale sulla base delle tariffe professionali (v. art. 2233 c.c., che prevede che il compenso sia determinato dal giudice soltanto "se non è convenuto dalle parti"). È anche pacifico che il convenuto-opposto eseguì le prestazioni di progettazione e direzione lavori cui era contrattualmente obbligato, dal momento che la palazzina composta di sette unità abitative è stata realizzata e completata, senza l'intervento di altri professionisti.

Parte attrice-opponente imputa tuttavia all'arch. S. il non esatto adempimento della prestazione dovuta (v. art. 1218 c.c.), contestando sia errori progettuali che carenze nella direzione lavori e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni che ne sarebbero conseguiti. Peraltro, ferma l'ovvia constatazione che non si prospetta la risoluzione del contratto, non viene nemmeno richiesta la diminuzione del corrispettivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2230, 2226 e 1668 c.c. (richiesta che non è possibile considerare implicita nella generica domanda di accertare l'inadempimento e revocare il decreto ingiuntivo), sicché non si può dubitare del diritto del convenuto-opposto al pagamento del saldo del prezzo concordato per le sue prestazioni professionali.

Naturalmente, rimane poi da verificare se sussista il denunciato inesatto adempimento del professionista e se vi sia la prova dei danni che gli attori-opponenti sostengono di avere conseguentemente subito. Per quanto riguarda la progettazione, viene contestata l'inidoneità della soluzione adottata con riguardo ai posti auto sotterranei, dei quali uno sarebbe del tutto inutilizzabile e gli altri sarebbero utilizzabili soltanto con grosse difficoltà e, almeno due di loro, solo per auto di piccole dimensioni. L'esperita c.t.u. ha permesso di constatare che, seppure non del tutto esclusa, la fruibilità del posto auto n° 7 è limitata alle auto di più piccole dimensioni esistenti sul mercato e, anche in questo caso, con notevoli difficoltà di manovra. Difficoltà di manovra e limiti di dimensioni che riguardano, in varia misura, anche gli altri posti auto e, in particolare, i posti auto n° 6 e n° 1 (v. pagg. da 4 a 9 della relazione del c.t.u. ing. A. M.). Ciò è dovuto, in generale, alla insufficiente larghezza dell'area di accesso a tutti i posti auto e, per il posto auto n° 7 in particolare, al vincolo dato dal muro di contenimento che limita ulteriormente lo spazio disponibile per la manovra. Il problema specifico del posto auto n° 7 avrebbe potuto essere mitigato arretrando il muro di contenimento (v. punto 5 delle "conclusioni" del c.t.u., a pag. 12 della sua relazione), accorgimento che il convenuto-opposto ha offerto di provare di avere proposto in corso d'opera alla committente, la quale avrebbe rifiutato per non dover ridurre l'area del giardino riservato ad una delle unità immobiliari (v. cap. 29 della sua memoria istruttoria). Tale circostanza si può considerare non contestata, posto che gli attori-opponenti non hanno chiesto una prova contraria diretta, ma si sono limitati a chiedere di provare che il progettista aveva comunque garantito l'utilizzabilità del posto n° 7 per "auto di piccole dimensioni" (v. pag. 6 della memoria istruttoria di replica; v. anche, il riconoscimento della proposta – con indicazione del motivo del rifiuto – nella lettera 23.5.2007 dell'attrice-opponente: suo doc. n° 7). Tuttavia, resta il fatto che quella modifica sarebbe stata un correttivo parziale, idoneo soltanto a migliorare il problema del posto auto n° 7, mentre la soluzione generale del problema sarebbe potuta avvenire soltanto mediante l'allargamento del corridoio d'accesso ai posti auto (v. punto 2 delle "conclusioni" del c.t.u., a pag. 11 della sua relazione). L'arch. S. sostiene, da un lato, che la soluzione generale da lui adottata sarebbe stata condivisa dalla committente, interessata a sfruttare al massimo le potenzialità edificatorie dell'area; dall'altro lato, invoca la decadenza dei committenti dal diritto di eccepire vizi e difformità del progetto, per avere accettato senza riserve l'opera realizzata e portata a termine (art. 2226, comma 1°, c.c.). Sennonché, una volta accertata la non conformità del progetto ai migliori *standard* possibili sotto un determinato aspetto (nel caso di specie, la non comoda utilizzabilità di tutti i posti auto), sarebbe stato onere del professionista provare di avere segnalato preventivamente il problema alla committente e di avere ciò nonostante ricevuto lo specifico ordine di non modificare quell'aspetto, così esonerandosi da responsabilità (non essendo pregiudicata l'utilità dell'opera nel suo complesso ed essendo esclusa

la violazione di norme di diritto pubblico). Dall'altro lato, non vi è alcuna prova di un'accettazione incondizionata del progetto da parte della committenza, nemmeno dopo la realizzazione dell'opera progettata.

Se dunque non si può dubitare che si ravvisi un profilo di inadempimento nelle prestazioni progettuali svolte dall'arch. S., si deve tuttavia constatare che parte attrice-opponente non ha provato l'unico danno che afferma esserne conseguito, ovvero sia il lucro cessante connesso al minor prezzo realizzato dalla vendita dell'unità abitativa abbinata al posto auto n° 7. La domanda di risarcimento è stata quantificata in € 11.000#, pari alla differenza tra i prezzi risultanti in due rogiti notarili di compravendita, entrambi del dicembre 2006, relativi a due diverse unità abitative (docc. n° 15 e n° 16 di parte attrice-opponente; i prezzi indicati sono, rispettivamente, di € 113.500# e di € 102.500#). Senonché, non solo non vi è prova che la differenza di prezzo fosse collegata – piuttosto che alla normale varietà di ogni singola trattativa e vicenda negoziale – proprio alle condizioni di minore fruibilità del posto auto; ma soprattutto, vi sono significativi indizi che depongono in senso contrario. Innanzitutto, le date dei contratti (dicembre 2006) sono tali per cui, se davvero la differenza di prezzo fosse imputabile al problema del posto auto, non si capirebbe perché la committente non si sia subito attivata per chiedere al progettista il risarcimento di un danno già allora quantificabile in un importo superiore rispetto al residuo credito di controparte. Ma è ancora più significativo che al danno consistente nel minor prezzo di vendita non si faccia alcun cenno nella già citata lettera 23.5.2007 (doc. n° 7 di parte attrice-opponente), con cui la committente replicò al sollecito di pagamento ricevuto dal legale dell'architetto (doc. n° 6 di parte attrice-opponente) e dove pure si soffermò sul problema specifico della inutilizzabilità del posto auto n° 7. È ragionevole quindi concludere che parte attrice-opponente non mettesse in relazione il prezzo realizzato per la vendita dell'unità immobiliare cui è assegnato il posto auto n° 7 con le difficoltà connesse all'utilizzo di quest'ultimo. Inoltre, poiché è presumibile che la stipula dei rogiti sia stata preceduta, come di consueto, dalla firma di contratti preliminari, "A.S.a.s. di A. V." avrebbe potuto produrre in giudizio tali atti, per permettere di verificare l'eventuale riduzione del prezzo ad opera completata rispetto a quello inizialmente concordato. Ancora, le date dei rogiti notarili (di pochissimo successive alla fine dei lavori) escludono che la committente abbia trovato "oggettiva difficoltà a trovare gli acquirenti", contrariamente a quanto affermato in citazione. Infine, poiché il risarcimento del danno viene chiesto con riferimento esclusivo alla situazione del posto auto n° 7 (nonostante l'inadempimento sia eccepito – e non del tutto senza fondamento – più in generale con riguardo a tutti i posti auto), si deve ribadire che quella situazione avrebbe potuto essere migliorata accettando l'accorgimento suggerito dal progettista in corso d'opera (e quindi avrebbe potuto essere evitato il danno in ipotesi conseguente a quella particolare situazione).

Per quanto riguarda la direzione lavori, gli attori-opponenti hanno

formulato lamentele piuttosto generiche di scarsa presenza in cantiere dell'arch. S. ed hanno rilevato, quali conseguenze negative, una parziale difformità dell'opera realizzata rispetto a quanto progettato ed alcuni ritardi e costi aggiuntivi resisi necessari per rimediare alla mancata assistenza e vigilanza sull'andamento dei lavori. Il primo rilievo concerne ancora una volta i posti auto e, in particolare, le dimensioni dei pilastri che ne delimitano gli ingressi. Parte convenuta-opposta ha però spiegato che si tratta di differenze rese necessarie dagli esiti dei calcoli dei cementi armati effettuati dopo la concessione edilizia e ha comunque prodotto un documento idoneo ad escludere qualsiasi sua responsabilità sotto questo profilo. Si tratta della dichiarazione con cui A. V., in nome e per conto della società, "dichiara che la situazione del complesso di n° 7 unità immobiliari denominato 'Residenza Silvana' sito in via Susans a Udine, al momento della denuncia di ultimazione dei lavori è esattamente quella della variante n° 1 di cui alla concessione edilizia" (doc. n° 28 di parte convenuta-opposta).

La seconda contestazione riguardante la direzione lavori è stata esplicitata in una serie di rilievi (v. punto 16 dell'atto di citazione, alle pagg. 7 e 8), alcuni generici e privi di indicazione dei danni che ne sarebbero conseguiti (i ritardi di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.6), altri successivamente abbandonati (la tardiva comunicazione di una modifica alle scale interne di cui al punto 16.3: v. pag. 1 della memoria istruttoria di replica 31/10.2008), tutti comunque implicanti opinabili giudizi in merito alla qualità della prestazione resa dal professionista e privi di riscontri documentali attendibili. Infatti, parte attrice-opponente, non solo produce dichiarazioni rese da soggetti interessati a riversare sul direttore dei lavori colpe che altrimenti sarebbero a loro addebitabili (l'impresa e gli artigiani impegnati in quel cantiere), ma soprattutto produce dichiarazioni rese a notevole distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera (v. docc. da n° 10 a n° 13), mentre, invece, sarebbe dovuta rimanere qualche traccia documentale di lamentele e contestazioni svolte in corso d'opera (anche perché è documentato che la committenza, quando necessario, intervenne per iscritto già in corso d'opera: v. doc. n° 9 di parte attrice-opponente, che però non riguarda i fatti contestati nel presente processo).

Ne consegue che anche la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, così come l'opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere respinta per mancanza di prova del danno risarcibile e nonostante i riscontrati profili di parziale inadempimento nella prestazione resa dal convenuto-opposto.

Stante l'esito della causa tra attori-opponenti e convenuto-opposto, nulla occorre provvedere nel rapporto tra quest'ultimo e la terza chiamata.

Nonostante il totale rigetto dell'opposizione, la riscontrata effettiva sussistenza di un inesatto inadempimento delle prestazioni progettuali costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di lite. Del pari meritano di essere compensate, in mancanza di

reciproca soccombenza, le spese di lite tra convenuto-opposto e terza chiamata.

Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico solidale di parte attrice-opponente e di parte convenuta-opposta, da dividersi, nei rapporti interni, in due giuste metà.

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 6906/07 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 7.12.2007, da A. V. e "A.S.a.s. di A. V." contro arch. S. S. e "Società Reale Mutua Assicurazioni", così decide:

1. accerta, preliminarmente – previa rimessione in termini degli attori-opponenti per l'iscrizione a ruolo avvenuta oltre il termine perentorio di 5 giorni successivo al perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione – che l'opposizione a decreto ingiuntivo è procedibile;
 2. respinge, perché infondate, l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale degli attori-opponenti, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n° 1997/07 di questo Tribunale;
 3. dichiara interamente compensate le spese di lite;
 4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale di parte attrice-opponente e di parte convenuta-opposta, da dividersi, nei rapporti interni, in due giuste metà.
- Così deciso in Udine, il 1° 10.2010.*

Il Giudice.